

IPOTESI DI MODIFICA DELLO STATUTO DI AEC ITALIA (...e del relativo verbale di deposito notarile)

Premesso che secondo l'art 8 del vigente Statuto è il Congresso Nazionale che “...**approva o modifica, a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega, lo Statuto dell'Associazione su proposte, ratificate o non, dal Consiglio Generale** ...”, qui di seguito, si riporta lo Statuto vigente con le ipotesi di modifica a fianco dei singoli capoversi; le modifiche sono, in alcuni casi, accompagnate da annotazioni a piè di pagina che ne spiegano i motivi.

Poiché lo Statuto risulta essere l'allegato A del verbale di deposito notarile, anche il verbale di deposito (riportato più avanti) sarà soggetto a modifiche.

Allegato "A" al n. 18235 di raccolta

S T A T U T O	Questo rigo sarà aggiornato con il numero notarile di raccolta al momento del deposito.
TITOLO I	n.n.
Scopi e mezzi d'azione	
Art. 1	
E' costituita tra tutti coloro che accettano il presente Statuto, un'Associazione che viene denominata "Associazione Europea Ferrovieri (Association Européenne des Cheminots e da qui l'acronimo A.E.C.), con sede presso il domicilio del Presidente, che si propone di raggruppare tutti i ferrovieri, e non, che desiderano collaborare alla creazione di una Europa Unita dei Cittadini. L'Associazione si ispira ai principi contenuti nell'Appello ai ferrovieri di tutti i paesi d'Europa diramato da Milano nel maggio del 1961 che costituisce la base degli scopi sociali dell'Associazione Europea Ferrovieri che fu creata a Torino il 23 luglio 1961, di cui al "Processo verbale dell'Assemblea Generale costitutiva dell'Associazione Europea Ferrovieri" e al relativo Statuto del quale intende essere la continuazione. L'Associazione è indipendente da partiti politici e organizzazioni sindacali. Non ha scopo di lucro ed ha una durata illimitata.	Modificare la parte iniziale del primo capoverso con: E' costituita, tra tutti coloro che accettano il presente Statuto, un'Associazione di Promozione Sociale che viene denominata "Associazione Europea Ferrovieri – APS (Association Européenne des Cheminots e da qui l'acronimo A.E.C.), con sede presso il domicilio del Presidente protempore, che si propone 1

¹ La modifica discende da quanto richiesti dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore

Art. 2 Gli scopi sociali dell'Associazione sono: - approfondire tra i ferrovieri, e non, la conoscenza dei problemi Europei e quelli delle vie e dei metodi più idonei per pervenire nel più breve tempo possibile alla realizzazione di un'integrazione sociale, economica e politica dell'Europa; - svolgere un'azione amichevole, culturale e sociale atta a favorire tra il personale delle Imprese Ferroviarie Italiane e Europee e tra coloro che, pur non essendo ferrovieri, condividono un sempre maggiore sviluppo di un concreto spirito Europeo; - collaborare attivamente, con le Istituzioni Italiane e Europee, con i Movimenti Europeistici e con le Associazioni che condividono gli stessi scopi ed ideali, alla realizzazione del fine comune; - porre in essere tutte le iniziative necessarie atte a favorire la solidarietà verso le Comunità di quei Paesi Europei più in difficoltà rispetto agli altri, sia nel settore trasporti e sia in ambito sociale, in linea con il riconoscimento dell'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI (Association Européenne des Cheminots - A.E.C.) da parte degli organismi O.N.U.	Modificare ² solo il secondo paragrafo in questi termini: Svolgere un'azione amichevole e sociale atta a favorire tra il personale delle Imprese Ferroviarie e dei Gestori Ferroviari, Italiani ed Europei, e tra coloro che, pur non impegnati nel sistema ferroviario, condividono un sempre maggiore sviluppo di un concreto spirito Europeo;
TITOLO II Soci Art. 3 I Soci dell'Associazione Europea Ferrovieri sono: a) <u>Soci effettivi (*)</u>: sono tali tutti i ferrovieri in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie Italiane ed Europee, comprese le Aziende di trasporto ferroviarie in concessione e delle Aziende di trasporto a esse collegate.	n.n.

² Il termine "Imprese Ferroviarie", con il processo di liberalizzazione in corso, non comprende adesso tutti i ferrovieri di allora.

b) Soci familiari: sono tali i coniugi e i figli a carico e non a carico di agenti in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende Ferroviarie Italiane e Europee, Aziende Ferroviarie in concessione e ogni tipo di Aziende di Trasporto ad esse collegate.	Eliminare ³
c) Soci Sostenitori: sono tali le Istituzioni, le associazioni e tutti coloro di qualsiasi estrazione di categoria, lavoratori e pensionati che, condividono gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione Europea Ferrovieri, danno la loro adesione annuale all'Associazione. Questi Soci sono ammessi dopo la stipula di apposite Convenzioni (Istituzioni/Associazioni) da firmarsi a cura del Presidente o suo Delegato o dietro richiesta scritta (del Socio richiedente) da presentare nei singoli Consigli compartimentali di pertinenza;	Sostituire Sostenitori con Sostenitori/Collettivi Per quanto stabilito sopra il punto c) diventa b) Inoltre, sostituire l'aggettivo compartimentale con regionale . ⁴
d) Soci onorari o benemeriti: sono tali coloro ai quali viene conferito tale titolo onorifico dal Consiglio Generale. (*) I Soci effettivi di cui al punto a) possono essere investiti delle cariche sociali. Tale possibilità è estesa anche ai Soci di cui ai punti: b) e c) che abbiano una rappresentanza, nei rispettivi Consigli Compartimentali di appartenenza, di almeno il 15% dei Soci di cui al punto a).	Questo punto diventa "c" Dopo le parole "... al punto a)" aggiungere " e b)" Eliminare l'intera frase finale "Tale possibilità è estesa ..."

³ Non ha ragione d'essere

⁴ All'atto della prima stesura dello Statuto, le Ferrovie erano strutturate in **compartimenti**. Oggi è opportuno fare riferimento alle **regioni**.

[N.B.: nei successivi articoli, la necessità di questa sostituzione verrà indicata, per brevità, con **C→R**]

Art. 4 Al Socio, all'atto della sua iscrizione all'Associazione Europea Ferrovieri, viene rilasciata una tessera dietro versamento di una quota annua; l'ammontare della quota è determinata dal Consiglio Generale a maggioranza semplice. L'adesione all'Associazione Europea Ferrovieri, per i soci che fanno richiesta di adesione, e che pagano la quota "brevi manu", dovrà essere presentata una propria richiesta scritta al Consiglio Compartimentale di pertinenza (avallata da almeno un socio con un'anzianità minima di due anni). L'iscrizione è, dunque, subordinata al parere della Segreteria Compartimentale, dove il Socio richiedente risiede, che dopo averne vagliate i requisiti morali e professionali, richiesti, ne risponderà ai fini della legalità dell'iscrizione, al Consiglio Generale.	C→R Eliminare l'inciso "e che pagano la quota 'brevi manu' ", nonché la frase tra parentesi (avallata da almeno un socio con un'anzianità minima di due anni). Sostituire il termine "pertinenza" con "interesse" e l'inciso "dove il Socio richiedente risiede."
Art. 5 In caso di ripetute o gravi inadempienze ai propri doveri, per atti contrari agli scopi dell'Associazione o che a essa rechino comunque danno, il Socio può essere deferito dal Consiglio Compartimentale, dal Presidente o dal Segretario Generale, al Collegio dei Probiviri Nazionale, che può proporre, dopo averne vagliate opportunamente le ragioni, al Segretario Generale l'eventuale temporanea sospensione o la sua espulsione dalla qualità di Socio. Contro la decisione, del Collegio dei Probiviri, il Socio può proporre ricorso al Consiglio Generale.	C→R Aggiungere il seguente capoverso: <i>"Per i comportamenti negativi/lesivi di un componente AEC contro altri componenti o contro l'Associazione si rimanda al Codice Etico AEC"</i>
Art. 6 I Soci dell'Associazione Europea Ferrovieri sono liberi di iscriversi, a titolo personale, a ogni movimento di azione Europeistica.	n.n.

TITOLO III Organi della Sezione Italiana Art. 7 Gli Organi dell'Associazione Europea Ferrovieri sono: a) il Congresso Nazionale; b) il Consiglio Generale; c) la Segreteria Nazionale; d) il Collegio Nazionale dei Sindaci; e) il Collegio Nazionale dei Probiviri; f) il Congresso Compartimentale o Regionale; g) il Consiglio Compartimentale o Regionale; h) la Segreteria Compartimentale o Regionale; i) l'Assemblea Provinciale; J) la Segreteria Provinciale; k) il Comitato di Zona o d'Impianto.	- Eliminare i punti i, j, k ⁵ - Eliminare il termine Compartimentale
TITOLO IV Il Congresso Nazionale Art. 8 Il Congresso Nazionale è sovrano. Le decisioni da esso assunte non possono essere confutate da alcuno. E' composto con diritto al voto, durante i lavori congressuali, dai Delegati Compartimentali nella misura di uno ogni cinquanta soci o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art.3, in regola con il tesseramento dell'anno precedente, riferito alla media degli ultimi tre anni, nonché, dai soci fondatori. Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Consiglio Generale, Segretari Compartimentali compresi.	C→R

⁵ Trattasi di Organi non più attivati.

Il Congresso: 1) elegge 10 Consiglieri Generali, composto da 10 membri, i Delegati alle Rappresentanze all'Esteri, il Collegio nazionale del Sindaci composto da 3 membri, il Collegio del Proibiviri composto da 3 membri, (e) delibera sui rendiconti dell'esercizio finanziario alla data del Congresso;	Eliminare l'inciso "composto da 10 membri"⁶ Eliminare le parentesi alla lettera "e" del penultimo rigo.⁷
2) approva o modifica, a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega, lo Statuto dell'Associazione su proposte, ratificate e non, dal Consiglio Generale;	n.n.
3) approva, a maggioranza assoluta dei Delegati presenti o rappresentati per delega, il programma di massima dell'Associazione per il triennio successivo. Il Congresso è il solo organo che può decidere lo scioglimento volontario dell'Associazione Europea Ferrovieri. Per decretare lo scioglimento sarà necessaria una maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega. In Congresso, ogni delegato ha diritto a un voto e può rappresentare un solo delegato assente.	n.n.
Art. 9 Il Congresso è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei Soci, o quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso la convocazione del Congresso dovrà avvenire non prima di un anno e non oltre i tre anni dal precedente.	n.n.

⁶ La frase è una ripetizione della precedente.

⁷ Si tratta di un errore di battitura.

Art. 10 La convocazione del Congresso è fatta dal Segretario Generale, per il tramite dei Segretari Compartimentali. La convocazione straordinaria deve essere effettuata, entro i tre mesi dalla data richiesta e deve rendere noti i motivi all'origine della richiesta stessa.	C→R
Art. 11 In occasione del Congresso, sia ordinario e sia straordinario, tutte le cariche Nazionali di nomina elettiva, esclusi i Segretari Compartimentali, s'intendono decadute.	C→R
Art. 12 L'Assemblea Congressuale elegge, a maggioranza semplice, la Commissione elettorale. Il Congresso, tranne i casi previsti dal presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei Delegati presenti o rappresentati, per delega.	Sostituire “Assemblea Congressuale” con “Congresso Nazionale”⁸
Art. 13 Qualora avvengano vacanze per dimissioni, decadenza o altro grave motivo, fra i componenti il Consiglio Generale, nel Collegio dei Sindaci, nel collegio dei Probiviri o fra i Delegati al Congresso europeo, ha diritto a subentrare il primo dei non eletti purché, al momento della vacanza, persistano i requisiti di cui al precedente Art. 3. Ove si dovesse verificare, una vacanza per dimissioni, decadenza o altro motivo grave, di un Consigliere o di un Socio cui sia stato conferito un incarico dal Consiglio Generale, nella prima riunione utile, lo stesso Consiglio Generale potrà provvedere a riaffidare l'eventuale incarico ad interim ad altro componente dello stesso organo in cui si è verificata la vacanza.	n.n.

⁸ Il termine “Assemblea” non compare negli Organi di cui all'art. 7.

Art. 14 Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Generale potrà stabilire, compatibilmente con le disponibilità, la misura di eventuali rimborsi per la rappresentanza dell'Associazione Europea Ferrovieri sia in Italia e sia all'Esterio, a componenti del Consiglio Generale o a persone all'uopo designate dallo stesso.	n.n.
TITOLO V Il Consiglio Generale Art. 15 Il Consiglio Generale è composto di 10 Consiglieri Generali, eletti dal Congresso Nazionale, e dai Segretari Compartimentali o Regionali.	Eliminare: “Compartimentali o”⁹
Il Consiglio Generale tutto, dopo il Congresso, nomina nella prima riunione utile dalla sua elezione, e tra i suoi 10 componenti eletti dal Congresso Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere Aggiunto e il Segretario alla Stampa e Propaganda e affida eventuali altri incarichi ritenuti utili agli obiettivi dell'Associazione Europea Ferrovieri. Il Consiglio Generale è l'unico organo abilitato ad affidare gli incarichi ai Consiglieri Generali. Tale affidamento viene effettuato a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.	Eliminare: Segretario Generale Aggiunto, Tesoriere Aggiunto, e il Segretario alla Stampa e Propaganda”. 10 Aggiungere il seguente capoverso: Le cariche di Presidente e Segretario Generale hanno il vincolo di due mandati.
Su richiesta del Consiglio Generale possono essere invitati a partecipare alle riunioni dello stesso Consiglio Generale, a solo titolo consultivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri, gli ex Presidenti, gli ex Segretari Generali e i Soci fondatori.	n.n.

⁹ Il termine viene eliminato ogni qual volta si ripropone.

¹⁰ Cariche non utilizzate da tempo

Art. 16 La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal Segretario Generale Aggiunto e dal Segretario alla Stampa e Propaganda. Possono essere convocati dalla Segreteria Nazionale, in base alle necessità, previste di volta in volta dal programma dei lavori, altri membri del Consiglio Generale, i Consiglieri Compartimentali di settore, o qualunque altro Socio che possa essere ritenuto utile in relazione, a specifiche esperienze professionali. Essi non hanno diritto di voto.	C→R Eliminare le seguenti parole “Segretario Generale Aggiunto” e “il Segretario alla Stampa e Propaganda”. ¹¹
Il Consiglio Generale affida gli incarichi negli altri settori di attività; nomina le Commissioni; modifica il Regolamento Interno di attuazione dello Statuto e il Regolamento Elettorale; fissa a maggioranza semplice le quote sociali, esercita il controllo sull'operato dei rappresentanti nazionali sia in Italia che in Europa e tramite la Segreteria Generale vigila sull'operato e sulla correttezza di gestione delle Segreterie Compartimentali; ottempera a tutti gli altri compiti demandatigli dal presente Statuto.	C→R Trasferire l'intero comma in coda all'art. 15 ¹²
Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare, con una maggioranza superiore al 50% degli aventi diritto al voto il Presidente Onorario, che viene scelto fra le persone che abbiano ricoperto con dignità e dedizione, incarichi nell'ambito dell'Associazione o che abbia acquisito particolari meriti in campo Europeistico e si sia distinto per precedenti attività nella vita sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto al voto.	Trasferire l'intero comma in coda all'art. 15 ¹³

¹¹ Vedi nota 10

¹² L'art. 15 è quello pertinente al Consiglio Generale.

¹³ L'art. 15 è quello pertinente al Consiglio Generale.

Art. 17 Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri il Consiglio o quando il Presidente o il Segretario Generale, ne ravvisino l'opportunità. La convocazione è fatta dal Segretario Generale, o dal suo sostituto, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i membri del Consiglio Generale almeno quindici giorni prima della data fissata per posta o per posta elettronica (mail).	<u>Sostituire con:</u> Il Consiglio Generale in via ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei Membri del Consiglio. In via straordinaria il Consiglio Nazionale, ravvisandone la necessità, può essere convocato dal Presidente o dal Segretario Nazionale. ¹⁴ La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima con e-mail e la riunione può essere svolta in modalità telematica. ¹⁵
Art. 18 Le riunioni del Consiglio Generale sono valide, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.	n.n.
Art. 19 Il Consigliere Generale che senza giustificato motivo non interviene ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Generale, è da questo dichiarato decaduto. Potrà essere sostituito dal primo dei non eletti dallo stesso Consiglio Generale.	n.n.

¹⁴ L'aggiunta della parola "almeno" scaturisce dal fatto che solo due volte solo all'anno appaiono poche. Inoltre, la nuova scrittura dell'articolo risolve l'incongruenza consistente nel fatto che l'opportunità di svolgere un Consiglio era in capo sia al Presidente sia al Segretario, mentre la relativa convocazione, poi, faceva capo solo al Segretario.

¹⁵ Per evitare, quando è possibile, oneri di soggiorno e perditempo per gli spostamenti.

Art. 20 Il Consiglio Generale delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti, a eccezione dei casi contemplati dal presente Statuto. In caso di parità di voti, il punto in discussione viene rinviato alla riunione di Consiglio Generale successivo. Non è ammesso deliberare su argomenti che non siano posti, all'ordine del giorno, o se non vi è il consenso di almeno i 2/3 dei presenti il Consiglio Generale, aventi diritto al voto.	n.n.
Il voto dei Consiglieri eletti dal Congresso è diretto e personale, mentre i Segretari Compartimentali impossibilitati a partecipare devono essere rappresentati dal loro Aggiunto o da altro Socio effettivo del proprio Compartimento all'uopo designato.	C→R
Il Consiglio Generale su proposta del Presidente o del Segretario Generale, a maggioranza semplice, può affidare incarichi temporanei, particolari per competenze professionali ad altri Soci della Sezione Italiana. Essi pur partecipando alle riunioni del Consiglio Generale, se invitati, non hanno diritto di voto.	n.n.
I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o, in loro mancanza, dai loro sostituti e dal Segretario della riunione. La carica di Consigliere Generale eletto dal Congresso Nazionale, non è cumulabile con quella di Segretario o Consigliere Compartimentale o con qualsiasi incarico Europeo.	C→R

TITOLO VI Le Cariche dell'Associazione Art. 21 Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali, escluse quelle contabili, e la legale rappresentanza dell'Associazione Europea Ferrovieri, con facoltà di agire o resistere in giudizio per conto dell'Associazione su mandato del Consiglio Generale, e di nominare allo scopo avvocati e procuratori; presiede le adunanze del Consiglio Generale; cura i rapporti con l'Esterio e svolge tutte le altre funzioni demandategli dal Consiglio Generale. Rappresenta l'Associazione Europea Ferrovieri in tutte le manifestazioni e nei rapporti con Enti e altri, sia Italiani e sia Esteri.	<u>Aggiungere:</u> Esercita l'alta sorveglianza sulle attività svolte da tutti gli altri Organi Sociali fornendo, all'occorrenza, linee guida d'indirizzo e/o di richiamo affinché le stesse rimangano sempre rispettose degli scopi statuari dell'Associazione.
Art. 22 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo; svolge le funzioni delegategli espressamente dal Presidente e, in via normale collabora con lo stesso per l'assolvimento dei propri compiti.	n.n.
Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione del Consiglio Generale che provvederà a designare, all'interno dei 10 Consiglieri eletti dal Congresso, il nuovo Presidente. Il Vicepresidente non può esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione salvo specifica delibera del Consiglio Generale. Nel frattempo la rappresentanza legale è assicurata dal Segretario Generale.	Eliminare le ultime due frasi. ¹⁶

¹⁶ Si semplifica il caso: il vicepresidente fa l'ordinaria amministrazione e acquisisce la rappresentanza legale.

Art. 23 Il Segretario Generale coordina l'attività della Segreteria Nazionale, dei Consiglieri Generali e dei Segretari Compartimentali. Convoca la Segreteria Nazionale in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che si renda necessaria la collegialità operativa. Cura i rapporti con l'Esterio; svolge tutte le funzioni demandategli dal Consiglio Generale; predispone il rendiconto dell'attività svolta dalla Sezione Italiana da presentare al Congresso, presiede le riunioni del Consiglio Generale insieme al Presidente, vista i mandati del Tesoriere Nazionale.	C→R
Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento e all'occorrenza coadiuva il Segretario Generale nel predisporre tutto ciò che si rende, necessario, per la buona riuscita delle riunioni e incontri a livello nazionale ed europeo.	Eliminare l'intero comma. ¹⁷
Nel caso specifico delle "Giornate Europee", se eseguite da altre Associazioni, coordinerà, su mandato del Segretario Generale, la partecipazione della delegazione dei Soci Italiani; e se effettuate dalla Sezione Italiana, collaborerà con la Segreteria Generale che presiede alla responsabilità organizzativa su mandato del Consiglio Generale, per la riuscita delle stesse.	Eliminare l'intero comma. ¹⁸
Art. 24 La Segreteria Generale ha il compito di assumere tutte le iniziative necessarie per attuare le delibere del Consiglio Generale. In particolare, verifica l'attività svolta dai Consiglieri con incarichi nazionali e dalle Segreterie Compartimentali; formula le proposte e le risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.	n.n.

¹⁷ Vedi art. 16

¹⁸ Vedi art. 16

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale, che ne presiede le riunioni, all'uopo possono essere convocati altri Consiglieri Generali in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, i Consiglieri Compartimentali di settore, Soci o chiunque altro, possa essere, utile, al raggiungimento degli scopi prefissati dal Consiglio Generale. Le decisioni assunte in forma collegiale, dalla Segreteria Nazionale, sono vincolanti per tutte le strutture dell'Associazione e possono essere modificate solo dal Consiglio Generale nella prima riunione utile.	n.n.
Art. 25 Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto amministrativo dell'attività dell'Associazione Europea Ferrovieri, da presentare al Consiglio Generale e al Congresso; tiene il registro delle entrate e delle spese; effettua queste ultime su autorizzazione del Segretario Generale il quale ne vista i mandati; cura il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il libro Soci e lo schedario; riscuote gli introiti; compila annualmente il rendiconto finanziario dell'Associazione, da fare approvare dal Consiglio Generale. Sovrintende alla legalità contabile delle Segreterie Compartimentali attraverso la verifica dei bilanci e delle delibere.	C→R
Il Tesoriere Aggiunto coadiuva il Tesoriere Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Al Tesoriere Aggiunto possono essere delegati dal Consiglio Generale incarichi particolari connessi alle attività organizzative dell'Associazione.	Eliminare intero comma. ¹⁹
Art. 26 Il Segretario alla Stampa e Propaganda ha il compito di diffondere, con i mezzi a sua disposizione, le informazioni inerenti, l'attività dell'Associazione sul piano Nazionale ed Europeo; di curare l'immagine dell'Associazione, d'intesa con il Presidente e il Segretario Generale; di assumere la direzione del periodico nazionale.	Sostituire integralmente facendo riferimento al Sito web ed ai Social più noti. ²⁰

¹⁹ La carica di Tesoriere Aggiunto non è prevista.

²⁰ Incarico eliminato.

Art. 27 Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente, nonché due supplenti. Il Collegio ha la vigilanza contabile e il controllo generale sull'amministrazione. Partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Generale. A mezzo, del suo Presidente, riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo, al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso. I Sindaci, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. In caso d'impedimento o dimissioni di uno dei Sindaci effettivi, subentrerà il Sindaco supplente più anziano d'età.	n.n.
Art. 28 <u>Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente. E' l'unico organo di magistratura interna che decide sulla proponibilità dei ricorsi e si esprime in materia di espulsione dei soci determinandone le sanzioni da proporre al Consiglio Generale, dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari Organi dell'Associazione Europea Ferrovieri. La presentazione dei ricorsi e il funzionamento del Collegio sono disciplinati del Regolamento interno.</u> I Probiviri, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico.	
Art. 29 Le cariche dei membri del Collegio Nazionale dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consigliere Generale o di Consigliere Compartimentale.	C→R

TITOLO VII Il Congresso Compartimentale Art. 30 Il Congresso Compartimentale è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni. Il Congresso Compartimentale provvede: a) ad eleggere i Delegati al Congresso Nazionale dell'Associazione Europea Ferrovieri nella misura di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art. 3, del presente Statuto, che siano in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente riferito alla media degli ultimi tre anni di cui all'art. 8; b) a fissare il numero dei componenti fino ad un massimo di 11 ed eleggere i Consiglieri Compartimentali.	n.n. salvo C→R
Il Congresso Compartimentale di una Segreteria Compartimentale con un numero di Soci superiori a 50 iscritti nomina il Collegio Compartimentale dei Sindaci nella misura di tre componenti.	- C→R
Il Congresso Compartimentale di una Segreteria Compartimentale con un numero di iscritti inferiore a 50 iscritti ha facoltà, di concerto con la Segreteria Generale, di nominare il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri. I suoi compiti sono quelli previsti dall'Art. 28. Il Congresso Compartimentale è indetto dal Segretario Compartimentale uscente almeno un mese prima del Congresso Nazionale.	- Sostituire 28 con 27 - C→R
Il Congresso Compartimentale è composto dai Delegati dei soci. Possono partecipare, se non delegati, con il solo diritto di parola, i consiglieri compartimentali uscenti e eventuali rappresentanti Nazionali e del Compartimento.	- C→R - Inserire, dopo la parola <u>composto</u>, "dai soci e"
La convocazione del Congresso Compartimentale è fatta dal Segretario Compartimentale uscente tramite i Segretari Provinciali di Zona. Questi ultimi indiranno, almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congresso Compartimentale, l'Assemblea dei Soci per eleggere i Delegati al Congresso medesimo, sempre nella misura di cui al precedente punto 1.	Sostituire con: La convocazione del Congresso Regionale è fatta dal Segretario Regionale uscente con un anticipo di almeno trenta giorni.

Art. 31 Il Congresso Compartmentale può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei Soci. La convocazione straordinaria deve essere fatta entro tre mesi dalla data richiesta, rendendo noti i motivi all'origine della richiesta stessa.	- C→R
Art. 32 L'Assemblea Congressuale elegge a maggioranza semplice la Commissione Elettorale. Nel Congresso Compartmentale è ammesso il voto per delega. Ciascun socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati per delega. Nei Compartimenti dove il numero dei soci non è rilevante si soprassiede e, a discrezione del Segretario Compartmentale, si potrà tenere un'unica assemblea dei Soci del Compartimento con l'elezione diretta dei Delegati al Congresso Nazionale.	- C→R - Sostituire <i>Assemblea Congressuale</i> con Il Congresso Regionale
TITOLO VIII Il Consiglio Compartmentale Art. 33 Il Consiglio Compartmentale è riconvocato subito dopo il Congresso per affidare gli incarichi. Il Consiglio è composto dai membri eletti dal Congresso Compartmentale. Nomina tra i suoi membri il Segretario Compartmentale, il Segretario Compartmentale Aggiunto e il Segretario Amministrativo; attribuisce le altre cariche inerenti alle varie branche di attività nell'ambito compartmentale, esercita il controllo sull'operato dei Responsabili Provinciali, di Zona e d'Impianto. Il Consiglio Compartmentale è responsabile del perseguimento degli scopi dell'Associazione nel Compartimento ed ha facoltà di istituire sezioni di soci nell'ambito delle province e degli impianti del Compartimento. Alle riunioni del Consiglio Compartmentale partecipano, a titolo consultivo, i Consiglieri Generali della Sezione Compartmentale di appartenenza, se convocati.	- C→R - Sostituire <i>Segretario Compartmentale Aggiunto</i> con “Vicesegretario Regionale” - Sostituire il <i>Segretario Amministrativo</i> con Tesoriere - Sostituire <i>Responsabili</i> con “Referenti”

Art. 34 Il Consiglio Compartimentale si riunisce, su convocazione del Segretario Compartimentale in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta, la metà più uno, dei Consiglieri o quando il Segretario Compartimentale ne ravvisi l'opportunità. La convocazione va fatta mediante comunicazione scritta, da inviare ai Consiglieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata, per posta o mail (posta elettronica). Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.	- C→R
Art. 35 Le riunioni del Consiglio Compartimentale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora della precedente, qualunque sia il numero dei presenti. Il numero dei presenti, utili per deliberare, non può essere inferiore a 1/3 degli aventi diritto al voto.	- C→R
Art. 36 Il Consiglio Compartimentale delibera a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Compartimentale sono firmati dal Segretario Compartimentale, al quale spetta di presiedere il Consiglio, e dal Consigliere che fungerà da Segretario nelle riunioni.	- C→R

Art. 37 Il Consiglio Compartimentale, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Compartimentali presenti e votanti, può deliberare per comprovati motivi, la sospensione di un Segretario Provinciale, di Zona o d'Impianto dal suo incarico, adottando contemporaneamente tutte le opportune misure del caso, nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto, mettendone a conoscenza la Segreteria Generale. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta o per mail, da inviare ai Consiglieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata. Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.	- Eliminare l'intero articolo ²¹
TITOLO IX Le Cariche Compartimentali	
Art. 38 Le cariche Compartimentali, che dovranno essere rinnovate almeno un mese prima del mese in cui si terrà il Congresso Nazionale, sono incompatibili con le cariche Nazionali ed Europee. Gli incarichi di partecipazione a Commissioni Compartimentali, o altro incarico di studio, sono invece compatibili con le cariche Nazionali e Europee.	- C→R
Art. 39 E' compito del Segretario Compartimentale in carica indire il Congresso Compartimentale, in tempo utile, affinché possano essere compiuti, nei tempi prescritti, gli adempimenti di cui al precedente Art. 38.	- C→R
Art. 40 Il Segretario Compartimentale, eletto dal nuovo Consiglio Compartimentale, comunicherà le nuove cariche al Segretario Generale entro 15 giorni dalla data di celebrazione del Congresso.	- C→R

²¹ Non si prevedono i Segretari Provinciali, di Zona e di Impianto.

Art. 41 Le cariche di Segretario Provinciale, di Segretario di Zona e Segretario d'Impianto, di norma, non sono cumulabili con la carica di Consigliere Compartimentale.	Eliminare completamente ²²
Art. 42 Il Segretario Compartimentale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni, del Consiglio Generale, per quanto riguarda il suo Compartimento e il suo Consiglio Compartimentale; predispone la relazione da presentare al Congresso Compartimentale sull'attività svolta.	- C→R
Il Segretario Compartimentale promuove e coordina l'attività associativa su base compartimentale e riferisce tempestivamente al Segretario Generale, sulle iniziative prese, prima che esse siano svolte e con delibera del Consiglio Compartimentale.	- C→R - Sostituire “tempestivamente” con “opportunamente” ²³ - Terminare l'articolo alla parola “prese”
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Segretario Compartimentale Aggiunto che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di dimissioni, il Segretario Compartimentale, sarà sostituito a cura del Segretario Generale, fino alla prima riunione utile del Consiglio Compartimentale, che ne provvederà alla sostituzione.	- C→R - Sostituire <i>Aggiunto</i> con Vicesegretario ²⁴

²² Non si prevedono i Segretari Provinciali, di Zona e di Impianto.

²³ La proposta discende dalla volontà di dare, come è sempre stato, buona autonomia alle attività regionali.

²⁴ Per quanto già detto in precedenza.

Art. 43 Il Segretario Amministrativo tiene il registro delle entrate e delle spese della Sezione Compartimentale; cura il tesseramento dei soci e tiene aggiornato il relativo libro dei Soci e il libro contabile compartimentale; riscuote le somme introitate ed effettua i pagamenti di competenza della Sezione compartimentale su indicazione del Segretario Compartimentale che ne vista i mandati, compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Compartimentale che dopo l'approvazione Consiglio Compartimentale sarà inviata alla Tesoreria Nazionale nei tempi stabiliti. Il Segretario Generale può chiedere copia del verbale della riunione al Segretario Compartimentale. Le spese per le varie attività sono deliberate a maggioranza semplice dal Consiglio Compartimentale.	- C→R - Sostituire <i>Segretario Amministrativo</i> con Tesoriere²⁵
Art. 44 I Segretari Provinciali o di Zona svolgono tutte le funzioni loro demandate dal Segretario Compartimentale nell'ambito delle proprie giurisdizioni. Essi rispondono al Segretario Compartimentale sia per la parte organizzativa, sia per quella contabile.	Eliminare l'intero articolo²⁶
Art. 45 Il Segretario d'Impianto svolge, nel proprio ambito, le stesse funzioni del Segretario Provinciale o di Zona. Egli fa capo, ove esista, al Segretario Provinciale o di Zona e, in mancanza di questi, direttamente al Segretario Compartimentale, al quale risponde sia per la parte organizzativa, sia per la parte contabile.	Eliminare l'intero articolo²⁷
Art. 46 I Segretari Provinciali, di Zona e d'Impianto, qualora il rispettivo Congresso abbia eletto il corrispondente Direttivo, sono eletti dai Soci della propria giurisdizione durante le Assemblee precongressuali su proposta del Segretario Compartimentale che provvederà ad informare di tali nomine il Segretario Generale.	Eliminare l'intero articolo²⁸
TITOLO X Vertenze Elettorali	

²⁵ Per quanto già detto in precedenza.

²⁶ Per quanto già detto in precedenza.

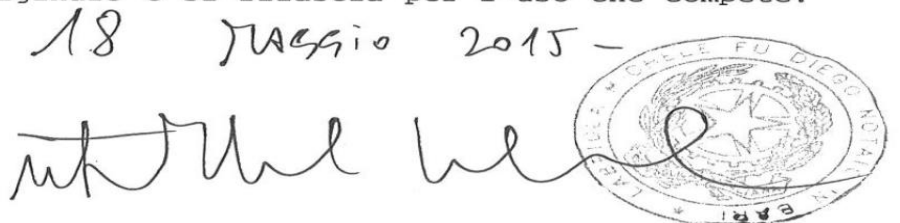
²⁷ Per quanto già detto in precedenza.

²⁸ Per quanto già detto in precedenza.

Art. 47 A dirimere le vertenze elettorali di ogni livello a grado, sono competenti le Commissioni verifica poteri elette dal Congresso e dalle Assemblee precongressuali.	Articolo da verificare in sede congressuale
TITOLO XI Finanze a Patrimonio	
Art. 48 Il patrimonio sociale dell'Associazione Europea ferrovieri è costituito: a) dai beni mobili e immobili che dovessero divenire proprietà della stessa; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.	n.n.
Art. 49 Le entrate dell'Associazione Europea Ferrovieri sono costituite: a) dalle quote sociali; b) da contribuzioni varie versate sia da soci che da non soci (Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese).	n.n.
Art. 50 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, tramite il proprio Presidente che, su mandato del Consiglio Generale, legittimamente può rappresentarla di fronte a terzi e all'Autorità giudiziaria. Il potere di disporre, dei fondi sociali, presso gli Istituti di credito è attribuito al Segretario Generale e al Tesoriere. Tutte le funzioni presso detti Istituti sono devolute al Segretario Generale e al Tesoriere con firma disgiunta.	n.n.

Art. 51 Le Sezioni Compartimentali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo e causa, chiedere di esserne sollevate dalla Segreteria Nazionale. La rappresentanza delle Sezioni Compartimentali nei confronti degli Istituti di credito è esercitata d'intesa dal loro Segretario Compartimentale e dal loro Segretario Amministrativo mettendo di ciò a conoscenza la Segreteria Generale.	- C→R - Sostituire <i>Amministrativo</i> con Tesoriere
Art. 52 L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Nell'ultima sessione ordinaria, il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo per l'anno solare successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Tesoriere deve aver compilato il bilancio consuntivo, che dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile, dopo aver ottenuto il visto del Collegio Nazionale dei Sindaci.	n.n.
Art. 53 Le Sezioni Compartimentali hanno l'obbligo di compilare annualmente il bilancio che dovranno rimettere copia, controfirmata dagli eventuali Sindaci e dal Consiglio Compartimentale, al Tesoriere Nazionale entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio medesimo si riferisce. Il Tesoriere Nazionale ha facoltà di verificare unitamente al Segretario Generale, può intervenire per risolvere problemi legati a gravi inadempienze contabili e/o Istituzionali.	- C→R
TITOLO XII Modifiche allo Statuto	

Art. 54 Le modifiche allo Statuto dell'Associazione Europea Ferrovieri possono essere proposte soltanto dalle Segreterie Compartimentali, su deliberazione dei propri Consigli Compartimentali. Le proposte di modifica devono essere inviate al Segretario Generale almeno due mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale. Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Nazionale decide il Consiglio Generale nell'ultima riunione che precede il Congresso.	- C→R
TITOLO XIII Regolamento Interno	
Art. 55 Il Regolamento Interno, dell'Associazione Europea Ferrovieri, stabilisce le norme di attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. Esso può essere modificato dal Consiglio Generale a maggioranza semplice.	n.n.
TITOLO XIV Disposizioni Finali	
Art. 56 Il distintivo, la tessera di socio, la bandiera e l'emblema sociale dell'Associazione Europea Ferrovieri sono quelli stabiliti dal Regolamento Interno.	n.n.
Art. 57 L'emblema sociale è il seguente: due cerchi blu concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con una "E" al centro e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura del nome dell'Associazione Europea Ferrovieri tradotto in Francese "Association Européenne des Cheminots".	n.n.

Art. 58 La bandiera dell'Associazione Europea Ferrovieri è la bandiera Europea con fondo blu a 12 stelle d'oro formanti un cerchio con al centro l'acronimo in Francese dell'Associazione Europea Ferrovieri in una ruota alata sovrapposta all'Europa. Eventuali modifiche dei colori sociali o dei loghi o nuovi simboli dell'Associazione possono essere integrati a maggioranza dei due terzi dal Consiglio Generale.	n.n.
Art. 59 Lo scioglimento dell'Associazione Europea Ferrovieri può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale, a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega. In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'Associazione Europea Ferrovieri, sia della struttura Nazionale e sia delle strutture periferiche. Viene esclusa sempre una divisione fra i Soci.	n.n.
Art. 60 Il presente Statuto, così come il Regolamento Interno, sono vincolanti per tutti i soci dell'Associazione Europea Ferrovieri, sin dalla data della loro approvazione.	n.n.
Art. 61 Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda alle possibili regole attuative presenti nel Regolamento Interno dell'Associazione o, in mancanza alle disposizioni legislative vigenti.	n.n.
F/ti: Vito VISCONTI PORCELLI Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo. La presente copia costante di diciotto facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete. Bari, 18 MAGGIO 2015 - 	Aggiornare

IPOTESI DI MODIFICA DEL VERBALE DI DEPOSITO

 NOTAIO MICHELE LABRIOLA Registrato a Bari il 12/05/2015 al n. 12591 serie 1T	Aggiornare se viene scelto un diverso notaio.
VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS Repubblica Italiana L'anno duemilaquindici, il mese di maggio, il giorno undici in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi n.16. Innanzi di me Dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo, si è costituito il signor	A cura del notaio incaricato sostituzione, nel primo rigo, della parola ONLUS con APS (Associazione di Promozione Sociale) e le necessarie ulteriori modifiche (data, estremi notarili, etc).
VISCONTI PORCELLI Vito, nato a Rutigliano il 10 marzo 1946, che dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Segretario Generale della "ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI (Association Européenne des Cheminots - A.E.C." ONLUS con sede presso il domicilio dello stesso Segretario Generale, in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 378/R, codice fiscale 93008570231. Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette:	Aggiornamenti, sempre a cura del notaio (APS, nominativo del Segretario Generale protempore, domicilio, etc).

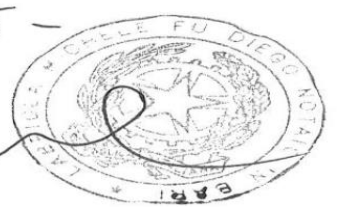
- che L'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI (ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS da qui l'acronimo A.E.C.) è stata istituita il 22 luglio 1961 a Torino per iniziativa di un gruppo di ferrovieri italiani e francesi, allo scopo di associare i ferrovieri ed altre categorie di lavoratori dei Paesi dell'Unione Europea e degli altri Paesi confinanti con i più importanti transiti Europei;	n.n.
- i fini dell'Associazione sono precisati "nell'Appello ai ferrovieri di tutti i Paesi d'Europa" che fu diramato da Milano nel mese di maggio 1961 e, nello Statuto del 23 luglio 1961, fu riassunto in un programma inteso a creare una "mentalità Europea nel mondo dei ferrovieri, intensificando i loro contatti dal punto di vista delle azioni umane e tenendoli informati sui problemi Europei";	n.n.
- in particolare l'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI, costituisce un vasto movimento di opinione che, rendendosi interprete dei programmi comunitari nella politica dei trasporti, intende influire attivamente nei confronti delle decisioni delle aziende ferroviarie e delle autorità politiche nazionali e europee, affinché detti programmi siano realizzati;	n.n.
- l'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI non persegue scopi di lucro e si occupa di attività sociali in genere e di volontariato in Italia e in Europa. Questi compiti sono svolti mediante iniziative concrete come l'organizzazione di corsi di studio, di stage di formazione, di conferenze e dibattiti, di visite agli impianti ferroviari con scambio d'informazioni e di ospitalità, d'incontri e congressi, dove si propaganda, innanzi tutto, l'idea dell'Unione Europea e l'opera degli Organismi europei.	n.n.

Un periodico d'informazione on line, "Europa Ferroviaria" informa i Soci di tutte le iniziative messe in atto e di recente, queste iniziative, trovano un loro adeguato spazio sul sito web www.aecitalia.org ;	Sostituire con: Il sito web www.aecitalia.org è la principale fonte di conoscenza delle attività, delle iniziative, delle informative, dei momenti istituzionali e di quant'altro viene svolto dall'Associazione.²⁹
- dall'anno 1962 è stato istituito un premio intitolato "Ferreuropa" che viene assegnato, in base ad un concorso su di un tema di argomento ferroviario, durante una cerimonia ufficiale;	n.n.
- dal 1970 l'Associazione consegna annualmente, la "Targa Robert Schuman", a una personalità politica o ferroviaria che si sia distinta in campo Europeo con azioni intese a sviluppare problemi riguardanti i Paesi dell'Unione Europea;	n.n.
- l'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI, non ha colore politico e non si occupa di problemi sindacali. Essa sviluppa il suo lavoro per mezzo di un Presidente, di un Segretario Generale, di un Tesoriere Generale, di un Consiglio Generale e con l'apporto consultivo di un Comitato Esecutivo Europeo (istituito al proprio interno cui partecipano rappresentanti di altre Nazioni Europee che condividono gli stessi fini). Il lavoro è coadiuvato da Commissioni interne che affrontano i problemi professionali relativi alla mobilità ferroviaria e di tutte le modalità di trasporto in genere, le attività culturali, il turismo Sociale, la formazione, le relazioni umane, la comunicazione e la politica finanziaria in genere. Hanno già dato la loro adesione alle iniziative dell'Associazione: varie Associazioni e movimenti federalisti, parlamentari e alti Funzionari delle aziende ferroviarie Europee;	n.n.

²⁹ Il periodico "Europa Ferroviaria" non è stato da molto tempo prodotto. La diffusione periodica (ad esempio mensile) delle notizie risulterebbe intempestiva.

- è stato approvato presso il Consiglio d'Europa, in Strasburgo, lo "Statuto Consultivo" (aprile 1977). L'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI fa, quindi, parte della lista delle Organizzazioni Internazionali non Governative (O.N.G.). Con decisione (E/2002 del 22 luglio 2002) delle Nazioni Unite, l'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI è entrata a far parte dell'O.N.U. come Membro Consultivo del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) con sede a Ginevra;	n.n.
- complessivamente hanno aderito all'Associazione Europea Ferrovieri diverse migliaia di ferrovieri e cittadini Italiani e Europei oltre a diverse Associazioni con caratteristiche europee;	Paragrafo con contenuto da verificare in sede di discussione nel Congresso Nazionale.
- dal 2005 l'ASSOCIAZIONE EUROPEA FERROVIERI ha aperto le iscrizioni a Soci non appartenenti alla categoria dei ferrovieri ma che simpatizzano e condividono gli scopi sociali previsti nello Statuto.	n.n.
	Chiedere al notaio di inserire le seguenti due ulteriori dichiarazioni: - in data gg.mm.aaaa il Congresso Nazionale dell'Associazione ha modificato il proprio Statuto anche per adeguarlo alla normativa del d. lgs. 117/2017 al fine dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - dal gg.mm.aaaa l'Associazione Europea Ferrovieri è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto il costituito, nella sua qualità di Segretario Generale dell'Associazione, mi richiede di depositare nei miei atti un nuovo testo di Statuto redatto sulla base di quanto in premessa indicato; Statuto che, composto di 61 (sessantuno) articoli, mi consegna per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".	Aggiornare il numero degli articoli (in relazione alle modifiche di Statuto che saranno state approvate)
Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.	n.n.
Richiesto, io Notaio ho formato il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli in pagine quattro oltre quanto segue della presente e del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti venticinque. F/ti: Vito VISCONTI PORCELLI Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.	Aggiornare, con i nominativi del Notaio e del Segretario Generale che firmeranno l'atto.

F/ti: Vito VISCONTI PORCELLI Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo. La presente copia costante di diciotto facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete. Bari, 18 Maggio 2015 -  	Aggiornare
---	-------------------